

10) VERSO UNA CONCLUSIONE

Abbiamo percorso quella che potremmo definire una strada lastricata di buone intenzioni. Per intendere appieno però il significato e il valore dei dati passati in rassegna, sarebbe in primo luogo necessario potere stabilire quale sorte abbiano avuto le numerose privative concesse, se a tanto fervore di iniziative siano poi seguite le relative realizzazioni concrete; ma purtroppo non siamo affatto in grado di dare a questo interrogativo risposte accettabili basate su elementi certi dedotti dalle fonti documentarie. Il buon senso e l'osservazione dell'andamento dell'economia siciliana nei tempi successivi ci indurrebbero comunque a formulare risposte negative.

Ma rimane il fatto che i fenomeni esistettero e furono di proporzioni piuttosto ampie; una indagine comparativa condotta con metodo rigoroso tra quanto da noi rilevato a proposito della Sicilia e quanto accadeva nello stesso periodo in altri paesi della penisola italiana e dell'Europa potrebbe, a nostro avviso, avere un valore estremamente indicativo anche per la comprensione di molti problemi attuali. Attraverso la piena padronanza di una amplissima

documentazione, il Trasselli in un suo recente saggio (192) sugli inizi del secolo XVI, ha rilevato alcune presunte contraddizioni tra fenomeni che indurrebbero a considerare i costumi della società siciliana violenti, amorali e arretrati, e fatti che fanno invece presentire una svolta verso una netta evoluzione sia sul piano morale e culturale sia nel campo materiale ed economico.

L'osservazione andrebbe approfondita ed estesa a tutto il secolo XVI: rinnovamento urbanistico delle grandi città e soprattutto dei piccoli centri, diffusione della cultura, indubbio miglioramento del tenore di vita (193), esistenza

(192) C. TRASELLI, *Prodromi del cinquecento in Sicilia*, in *Clio*, (sett.-dic. 1969): ai molti documenti citati in tale lavoro ci piace aggiungere — come riprova di un certo tipo di interessi, di un certo genere e modo di vita e di rapporti con l'estero — il curioso ricordo di un pappagallo *lu quali sapia parlari et proferiri alcuni cosi*, che un tale Giovanni de Oriolis aveva venduto per tredici onze e tredici tari a Iacopo Antonio de Leofante, vescovo di Patti, morto poi nel gennaio 1494. Il venditore non era stato intieramente soddisfatto del prezzo e lo richiedeva dagli eredi (A.S.P., R. Cancelleria, reg. 190 c. 173). L'animale proveniva dall'Africa equatoriale o dall'America testé scoperta?

(193) Per le disposizioni dirette a moderare l'eccessivo lusso si rinvia alle raccolte di prammatiche e precisamente a *Pragmaticae Sanctiones*, a cura di F. P. DI BLASI, I, pp. 326, 336, 356, 360 e II pp. 47, 92, 288, 314, 373 per gli anni dal 1532 al 1574; per le norme che testimoniano l'aumentato consumo della carne *ivi*, I pp. 304, 333 e II, pp. 95, 135, 182, 202, 223, 279, 304, 327, 405, 429. V. pure *Pragmaticarum novissima collectio*, I (Panormi MDXXXVII) p. 307 e III antico p. 42; *Pragmaticae*, cit. II pp. 198, 223 e *passim*. Sulle condizioni di vita del popolo ci appare significativa la testimonianza del rappresentante veneziano a Messina, Placido Regazzoni (in E. ALBERI, *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, s. II, V (Firenze 1858) p. 473); egli tra il 1571 e il 1574 scriveva della difficoltà che si incontrava nell'isola per trovare uomini disposti ad arruolarsi, dato che i siciliani non andavano volentieri fuori dalla loro patria, *il che procede dalla fertilità del paese dove stanno commodi ed agiati*.

di capitali indigeni e forestieri disponibili per impieghi redditizi e non solo per l'immobilizzazione fondiaria; e, di contro, miseria, violenze, omicidi impuniti, rapine e ruberie, sono alcuni fra i tanti fenomeni testimoniati da una serie di fonti che andrebbero studiate criticamente ed organicamente da un punto di vista unitario che solo ne consentirebbe l'esatta interpretazione globale, nel superamento dell'apparente contrasto che sembra insanabile all'osservatore superficiale. Ecco perché non riteniamo prudente trarre alcuna conclusione da quanto abbiamo finora esposto, ma siamo paghi di avere fornito alcune indicazioni che dovranno essere completate ed utilizzate da altri studiosi che abbiano un preciso orientamento nel campo della storia socio-economica. Solo quando gli studi settoriali in questo campo saranno stati compiuti, sulla base di essi — premesse indispensabili — potrà essere tentato un serio lavoro di sintesi.

E a proposito di problemi connessi con la storia della società e con la sua evoluzione segnaliamo alcuni episodi che, inseriti nel contesto generale, potrebbero avere un significato di un certo rilievo. Nel 1571 venne condotta da parte di Andrea Valdina, maestro notaro della R. Gran Corte, per incarico viceregio, una inchiesta sullo stato delle prigioni del castello di Milazzo *nelli quali li carcerati se moriano de desagio*; accertate le carenze lamentate vennero stanziati i fondi necessari alle riparazioni (194).

(194) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 433 c. 271 v°.

Ancora, nello stesso anno 1571, si accertò mediante autopsia che il pretore di Palermo d. Fabio di Bologna era morto di *mal di pietra*: superando un tabù, ancora oggi validissimo (basta infatti pensare a quanto sia difficile per gli istituti di medicina trovare dei cadaveri da sezionare), l'illustre personaggio aveva disposto per testamento che si eseguisse la *notomia* del suo corpo (195).

Vogliamo inoltre in questa sede richiamare l'attenzione su un campo di indagine che potrebbe essere estremamente fruttuoso sotto molti profili, da quello strettamente politico a quello morale in senso proprio: nel corso della nostra disamina ci ha colpito il notevole numero dei documenti relativi ai rapporti tra i c.d. feudatari e gli abitanti dei centri e delle terre popolate da loro dipendenti. Questi ultimi, rappresentati dai componenti della amministrazione comunale o da sindaci nominati (o eletti) per l'occasione, facevano frequente ricorso alla autorità viceregia per segnalare abusi e proteggere diritti; particolarmente interessante sarebbe analizzare i motivi dei contrasti e studiare l'atteggiamento dell'organo governativo nei confronti delle singole situazioni.

Non meno utile sarebbe — data la mancanza pressoché totale delle fonti proprie e cioè degli archivi comunali — il vaglio delle disposizioni viceregie relative alla conferma delle deliberazioni dei singoli organi consiliari delle amministrazioni locali. Un esame approfondito di esse — registrate per la massima parte negli archivi degli

organi centrali di facile consultazione — illuminerebbe senza dubbio lati ignorati, aspetti e problemi della vita dei singoli paesi.

Terminata la nostra rapida indagine sui diversi settori in cui si manifestò più intensa la rinascita di attività, o di velleità, imprenditoriali, vorremmo additare qualche altro lineamento di struttura che ci pare emerga dagli elementi particolari: e lo faremo in breve, non intendendo venir meno al nostro proposito di non azzardare sintesi ancora premature.

Alcuni dei documenti di cui abbiamo dato notizia nel corso del presente studio sembrano testimoniare che, almeno nel secolo decimosesto, la politica economica dei Vicerè e degli organi centrali e locali del regno di Sicilia era sotto molti aspetti sulla stessa linea di quella che nello stesso periodo veniva attuata in altri stati italiani ed europei.

Un altro fattore ci sembra confermi il parallelismo testé posto in rilievo: all'origine della nostra ricerca vi è stata la constatazione che in un certo ben definito e limitato arco di tempo si ebbe nell'isola una specie di *boom* delle richieste di privative per nuove invenzioni, per la introduzione di nuove tecniche o arti e per le ricerche minerarie. Tornando dunque su tale nostro assunto primitivo, non possiamo fare a meno di rilevare che il fenomeno è assai importante non solo sul piano della storia economica ma anche dal punto di vista della storia del diritto. Appare utile premettere che malgrado ogni sforzo di ricerca non ci è stato possibile rinvenire alcun elemento che permetta di affermare l'esistenza in Sicilia di testi legislativi che riguardino la materia, analoghi a quella famosa *parte*

(195) *Diarii di Palermo*, cit. I p. 38.

presa nel 1474 dal Senato della Repubblica di Venezia (196), atto che resta per la sua epoca assolutamente eccezionale.

Non è certo questa la sede di trattare la *vexata quaestio* del valore dei privilegi come mezzo di produzione di diritto nuovo oppure come atti emanati in applicazione di una norma consuetudinaria o di un principio di diritto comune. Ci limiteremo pertanto ad osservare le caratteristiche del « mezzo tecnico » con il quale, nel cinquecento, si conferivano i diritti del tipo che ci interessa e cioè si ampliava la sfera giuridica del soggetto che avesse chiesto l'intervento della pubblica autorità per attuare e proteggere una propria nuova invenzione o per ottenere i mezzi di intraprendere una nuova attività. È opportuno infatti ripetere che, in linea di massima, nei casi da noi esaminati non vi è una differenza formale apprezzabile tra atti che riguardano la materia delle invenzioni vere e proprie e atti che si riferiscono invece alla introduzione di nuove tecniche, o, nel campo dell'agricoltura, di nuovi prodotti, già sperimentati da altri in altri luoghi.

Un poco diverso è invece il discorso per quel che attiene ai documenti relativi allo sfruttamento di un bene che facesse parte del regio demanio o dei *regalia* in senso

(196) Cfr. G. MANDICH, *Le privilegiate industriali veneziane, (1450-1555)* in *Rivista di diritto commerciale*, XXXIV (1936); ID. *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori* in *Rivista di diritto industriale*, VII (1958) p. 101; ID. *Privilegi minerari e agricoli a Venezia nel sec. XV*, *ivi*, pp. 327 ss. Notizie interessanti su altri paesi italiani e stranieri in R. FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, (Milano 1960) cui si rinvia anche per la bibliografia.

stretto perché in tali casi si è in presenza di strumenti che rivestono il carattere di vere e proprie concessioni, spesso integrate da capitolati di natura contrattuale. In particolare vogliamo riferirci alle concessioni minerarie di cui si è in precedenza discorso a lungo e che, a nostro avviso, rappresentano gli esempi più significativi. Non vi è dubbio che tra i due tipi di documenti esistono parecchi punti di contatto: ora a noi pare legittimo ipotizzare che gli elementi di somiglianza (e talvolta di identità) siano dovuti al fatto che i privilegi di privativa, certamente introdotti in un tempo più recente rispetto alle concessioni minerarie abbiano in certo senso e per alcuni aspetti, mutuato da questi molte delle loro caratteristiche, sia pure con le necessarie variazioni.

Ciò è fra l'altro comprovato dalle clausole riguardanti esenzioni fiscali, costituzione di servitù, deroghe a norme giurisdizionali, permessi di portare armi proibite, difensive ed offensive, salvaguardie, guidatici per debiti, che spesso, come si è visto, venivano richiesti (anche se raramente concessi), dagli inventori di nuovi ritrovati e che erano di rito nelle concessioni minerarie. Ma vi ha forse di più: si è a suo luogo accennato a due documenti del 1438, uno relativo a tesori ed un altro riguardante miniere (197). Ora ci pare di aver rilevato (ma è forse solo una intuizione la quale potrebbe o meno essere confermata da ulteriori esempi) che tra i formulari dei due atti vi sia una certa affinità, sì che sarebbe forse possibile azzardare la suppo-

(197) V. docc. a p. 171 e 173.

sizione che le prime concessioni minerarie a loro volta abbiano avuto la loro matrice in quelle relative alla ricerca dei tesori. L'ipotesi non è forse del tutto priva di fondamento ove si rifletta sul fatto che questa ultima materia — la quale anch'essa prevedeva lo sfruttamento del sottosuolo — era in Sicilia, come si è detto, regolata da norme di legge risalenti ai normanni e recepite dagli svevi. Non vi è peraltro dubbio che già nel primo quattrocento vi fossero alcune sensibili differenze, che forse però non incidevano sulla più profonda sostanza.

Nel secolo decimosesto, comunque, i concetti erano divenuti più chiari e la materia si era andata sistemando. Ci pare a proposito opportuno tornare su alcune espressioni già in precedenza messe in risalto e contenute nel documento riferentesi alla invenzione proposta da Antonio Migliaccio, scopritore di un nuovo metodo per produrre salnitro (198). In esso il richiedente, dottore in legge, espone con precisione il principio di carattere generale della esistenza di una differenza giuridica tra « frutto naturale minerale » e « frutto industriale »: il primo è sottoposto al pagamento della decima, il secondo assoggettato alle norme che regolano le nuove invenzioni. Si tratta evidentemente di categorie ben distinte attraverso una elaborazione dogmatica le cui tappe potrebbero forse essere ricostruite sulla base di un attento esame dei diversi documenti. Ci sembra, comunque, che l'osservazione non sia in contrasto con quanto finora esposto in merito.

(198) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 502 c. 23 ss. (a. 1610).

Ritornando all'esame delle fonti documentarie da noi reperite, sembra possibile stabilire che già nel 1519, la concessione di privative da parte della Cancelleria Siciliana fosse sottoposta a regole che richiamano in parte quelle di poco antecedenti, consacrate nella già ricordata parte del Senato veneziano. Dal citato documento di quell'anno, riguardante l'invenzione del domenicano Pietro di Costancio si possono rilevare alcuni elementi che rimarranno, come si vedrà, costanti: fra essi ricordiamo la competenza a provvedere in materia, attribuita di norma al Vicerè, la cui deliberazione era provocata da una istanza della parte interessata; la utilità generale dell'invenzione; il requisito della novità e soprattutto la accettazione del principio secondo cui sarebbe *cosa honesta et iusta... che quella persona che de novo trova nova arti et novo ingegno, ipsa indi hagia la utilitati et honuri* e il conseguente diritto che nessun altro possa imitare o utilizzare l'artificio; la fissazione di un termine per lo sfruttamento monopolistico da parte dell'inventore; la previsione di una pena a carico del contravventore. Di particolare interesse appare il richiamo all'*honuri* nel quale è possibile vedere la chiara allusione alla tutela di un bene immateriale.

Successivamente le linee dell'istituto si andarono precisando meglio secondo uno schema che rimase pressoché immutato per un lungo periodo. Sebbene di norma, come si è detto, la concessione venisse rilasciata dal Vicerè, si riscontrano alcuni casi — per la verità non frequenti — nei quali era il Sovrano stesso a disporre; ma il provvedimento regio doveva comunque passare al vaglio del suo rappresentante nell'isola, poiché doveva venire da lui esecu-

toriato, per produrre i propri effetti ed essere reso operante.

Nell'uno e nell'altro caso, tuttavia, era necessario il parere del Consiglio patrimoniale e cioè di quella che potremmo definire una sezione specializzata del Sacro Regio Consiglio, composta dal presidente e dai maestri razionali del Tribunale del R. Patrimonio e dai titolari degli altri organi finanziari del Regno. Ciò induce a supporre che venisse operata una valutazione tecnica del merito della invenzione, della sua novità e della sua utilità nel quadro generale della politica economica (199).

Il documento viceregio — talvolta espressamente definito privilegio ed eccezionalmente anche, con un termine inconsueto nella diplomazia siciliana, *decretacio* — aveva la forma del memoriale decretato e cioè del rescritto. A proposito di ciò appare molto importante notare che, nella seconda metà del cinquecento, l'ordine di provvedere veniva dato con l'espressione *fiant littere in forma*, la quale starebbe a dimostrare, insieme all'elemento importantissimo della costante uniformità delle varie clausole, che nei formulari della Cancelleria viceregia doveva essere inserito uno schema-tipo per questo genere di documenti, cosa che costituisce riprova della esistenza di una consolidata consuetudine. Del resto la affermazione di un principio di carattere generale si ritrova chiara in un atto del 1578, nel quale si diceva espressamente esser *cosa ordinaria ad ogni uno che inventa in un Regno un magisterio novo il regitore concederle per anni dieci nixuno poterlo fare, salvo*

(199) Per i privilegi di stampa si rinvia a quanto esposto a p. 92 ss.

di esso (200). Nella istanza, di solito integralmente riportata nell'atto di concessione e nel dispositivo di questo, mancava di norma ogni descrizione dell'artificio per cui veniva richiesta privativa, molto probabilmente per timore delle imitazioni. Non è escluso però che talvolta al Consiglio Patrimoniale venissero dati in visione progetti dettagliati. Rarissimo era comunque l'obbligo di effettuare delle dimostrazioni o delle *experientie*, anche se in qualche caso sembra probabile che il richiedente avesse offerto la prova pratica della validità del suo ritrovato, presentando delle *mostre*.

In genere venivano richiesti e concessi sia il diritto di esclusiva sia la licenza di impianto e di esercizio. La concessione era estensibile ad eventuali soci o agli eredi del richiedente entro i limiti cronologici stabiliti. A proposito di questi ultimi si rileva che mentre le domande erano spesso avanzate per una durata variabile tra i dieci e i trenta anni o addirittura per tutta la vita dell'inventore, per lo meno nella seconda metà del secolo decimosesto l'esclusiva veniva concessa soltanto per nove o dieci anni. Come è noto la *parte* del Senato veneto aveva fissato proprio in dieci anni la durata massima della privativa, e anche ciò farebbe supporre un uso generale in tal senso. È da osservare però che a Venezia almeno fino alla metà del cinquecento, secondo gli esempi pubblicati dal Mandich, le autorità non si conformarono al ricordato disposto, ma concessero quasi sempre dei termini assai più lunghi.

(200) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 456 c. 353.

Come si è già detto i provvedimenti erano motivati mettendo in evidenza l'utilità generale delle invenzioni; era condizione necessaria la novità di esse (*si est novum artificium*); i diritti dei terzi venivano infine fatti sempre salvi, con la riserva *se simile privativa non è stata concessa ad altri*.

Alcune volte, come si è accennato, insieme alla licenza e alla esclusiva, venivano richieste alcune prerogative che erano per lo più tipiche delle concessioni minerarie: esenzioni fiscali, autorizzazioni a portare armi, privilegi giurisdizionali, guidatici e dilazioni per il pagamento dei debiti, autorizzazioni a costituire *iura in re aliena* e altro; ma è da rilevare che in genere questi privilegi (o meglio qualcuno di essi) venivano rarissimamente concessi, forse solo in quei casi nei quali l'interesse della generalità si ritenesse veramente preminente e il tipo di attività da intraprendere rendesse indispensabile un particolare trattamento giuridico o una particolare protezione.

Le pene per i contravventori consistevano in genere in una somma da applicare in parti uguali al fisco, ai concessionari e talvolta anche ai denunzianti; nonché nella confisca delle attrezzature costruite abusivamente che avrebbero dovuto essere assegnate alla parte lesa.

Appare opportuno sottolineare che secondo alcuni storici del diritto industriale la necessità della novità dell'idea inventiva (e della qualità di inventore del richiedente) sarebbe stata istituzionalizzata soltanto con lo *Statute of Monopolies* emanato in Inghilterra nel 1623, mentre per trovare l'obbligo di portare a conoscenza di tutti, mediante apposito sistema di pubblicità, l'avvenuta concessione della

privativa a tutela dei diritti degli interessati o dei terzi, bisognerebbe addirittura aspettare le norme francesi del 21 dicembre 1762. Ora i due elementi sono presenti con assoluta evidenza nei documenti cinquecenteschi siciliani da noi esaminati.

Per quel che riguarda il primo punto si è già detto abbastanza; per il secondo si osserva che il formulario degli atti in questione prescriveva a tutte le autorità competenti di *fare promulgare banni per li luochi soliti e consueti acciò nissuno potesse alligare ignorantia*. E numerosi esempi di questi bandi si trovano registrati fra le scritture del Tribunale del R. Patrimonio, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione (201).

A conclusione di quanto finora si è esposto, sembra dunque chiaro, a nostro avviso, che l'aspetto giuridico del fenomeno della concessione di privative per nuove invenzioni o *pro arte introducenda*, non sia meno importante di quello economico. Tale fenomeno infatti (concettualmente in contrasto con il divieto dei monopoli sancito nel diritto romano) non sembra sia stato teorizzato dai giuristi né contemplato da regole note. Nei vecchi trattati di diritto commerciale si accenna appena alla questione e solamente in relazione alle privative di stampa. Lo Scaccia, dopo aver ribadito il generale divieto dei monopoli, affermava ad esempio che era giustificabile l'eccezione alla regola *in his qui suis faciunt impensis libros imprimi et Principes in eorum privilegium decernunt, ne alii eosdem infra certum*

(201) V. esempio a p. 245.

tempus imprimere valeant; quia ex hoc privilegio animantur docti ad imprimendum libros, ut sic eorum doctrina multis communicetur; quod in publicam redundat utilitatem (202).

Nelle sue varie articolazioni e nei suoi diversi elementi la *ratio* dell'eccezione, *mutatis mutandis*, è evidentemente analoga per le privative concesse in campo industriale o economico in senso lato: la documentazione sull'argomento attesta che una norma generale — anche se non scritta e non elaborata giurisprudenzialmente — doveva esistere nella coscienza di tutti. Gli esempi siciliani, veneti, toscani e di altri paesi stranieri sono quanto mai significativi e ci permettono di ipotizzare che proprio nel cinquecento dovette formarsi una regola che in senso lato può farsi rientrare nel concetto fluido e larghissimo del diritto comune e che questa regola fu innovatrice rispetto ai dettami della legge romana.

Una considerazione ancora non ci sembra superflua: in Sicilia i documenti posteriori al primo ventennio del secolo decimosettimo contenenti concessioni di privative sono assai pochi; e questi pochi non appaiono più stilati secondo lo schema che abbiamo invece visto essere stato costantemente adottato in precedenza (203). Ciò potrebbe essere significativo in primo luogo dal punto di vista economico perché starebbe ad indicare che il fenomeno si era andato rarefacendo e in secondo luogo sotto il profilo giuridico perché dimostrerebbe che la norma non scritta vigente nel periodo della maggiore fioritura di esso fenomeno era

(202) S. SCACCIA, *Tractatus de commerciis et cambio*, (ed. 4° Coloniae MDCCXXXVIII p. 301).

(203) V. ad es. il doc. a p. 248.

caduta in desuetudine, tanto che i formulari della Cancelleria non prevedevano più tale tipo di atti. Il ciclo iniziato al principio del cinquecento si era con ogni probabilità concluso nell'arco di circa un secolo.

Il panorama che nella nostra mente si è andato delineando nel corso di questo studio è indubbiamente assai articolato e non sempre rientra negli schemi consueti: una Sicilia che agli occhi di operatori economici (avventurieri illusi, locali industriali del ficodindia, stranieri che cercavano impiego per le loro abilità o per i loro capitali?) appare come terreno propizio per l'intrapresa di iniziative preindustriali; una Sicilia che importa cervelli e mano d'opera dall'estero; una Sicilia in cui l'amministrazione statale e quelle comunali seguono una ben definita e coerente linea di politica economica, una Sicilia terra promessa per i ricercatori di tesori nascosti. Sono tutte ipotesi da avanzare con estrema cautela e da verificare con scrupolo e accuratezza e con la necessaria dose di scetticismo.

Quale era allora l'atteggiamento dei Siciliani? Il profondo desiderio di sonno che è oblio e morte, l'odio verso chi li volesse svegliare, sia pure per portare loro i più bei regali, l'implacabilità contro chiunque si macchiasse del peccato imperdonabile di « fare », magistralmente diagnosticati dal principe di Salina? O furono i fatti dei secoli successivi a determinare le svolte negative e a soffocare i « desti » e i « semidesti » attratti da costruttive novità? Non vi ha dubbio che valga la pena di tentare la verifica in parola mettendo in relazione gli aspetti meno noti dei fenomeni con gli altri assai più conosciuti e documentabili.

Non sono molti infatti i dati riguardanti — per fare qualche esempio — la articolazione della proprietà fondiaria, l'incidenza dei gravami fiscali, lo stato reale del clima e dell'agricoltura, il commercio stesso e l'esportazione dei frumenti e dei formaggi e la zootecnia. Solo da poco si è dedicata qualche attenzione alla presenza dei capitalisti genovesi (204), al drenaggio sistematico dei fondi da parte della Corte Spagnuola nel secolo decimosettimo, non più come in precedenza, in nome dell'interesse della cristianità e quindi della protezione dell'isola, ma per la attuazione di una politica europea nella quale la Sicilia non poteva sentirsi coinvolta e da cui quindi riteneva di essere obbligata a difendersi, così come si difendeva con accanimento e diffidenza da ogni tentativo di innovazione istituzionale.

Quando saranno stati chiariti almeno alcuni dei punti sopra accennati, quando si saranno valutati, senza retorica, gli effetti dell'avvicinarsi di dinastie nel settecento e gli influssi di eventuali indirizzi politici diversi sul tessuto connettivo della società siciliana; quando si sarà indagato, senza preconcetti, sulla esistenza stessa (tante volte messa in dubbio), sulla struttura e sul ruolo di quella che si suole chiamare classe dirigente, si potranno forse trovare risposte convincenti e meno banali di quelle date finora, a molti interrogativi, che non sono solo di natura erudita ma hanno una reale e forse attuale portata politica.

(204) Cfr. C. TRASELLI, *Genovesi in Sicilia* in *Atti della Società ligure di storia patria*, n.s. IX (LXXXIII) 2, (1969); ID. *I genovesi e la Sicilia durante la guerra dei trent'anni* in *Rivista storica italiana*, LXXXIV, IV (1972); M. AYMARD, *Il bilancio di una lunga crisi finanziaria*, *ivi*.